

REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/82 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1982****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella
fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma, del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce

15.07 A II a) della tariffa doganale comune; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 1983, l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 109,80 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità ed utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Grecia;
- 33,13 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino, utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Grecia;
- 80,47 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati in Grecia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 7.